



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2663

Seduta del 01/07/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

REGOLAMENTO (UE) 2115/2021 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE DELL'APICOLTURA.
APPROVAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE 2024/25 DEL SOTTOPROGRAMMA APISTICO DI REGIONE
LOMBARDIA 2023 – 2027

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Andrea Massari



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

VISTO il Piano strategico nazionale di attuazione della PAC, valevole per il periodo 2023-2027, nella versione definitiva presentata alla Commissione UE il 15 novembre 2022 e approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final, del 2 dicembre 2022 così come modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final, del 23 ottobre 2023;

VISTA la d.g.r. n. 7370 del 21/11/2022 "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia" e successivamente modificato con D.G.R. n. XII/1695 del 28/12/2023 e con DGR n. XII/2250 del 22 Aprile 2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 614768 del 30/11/2022 "Disposizioni nazionali di attuazione del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'agricoltura";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la D.G.R. n. 7688 del 28/12/2022 con cui è stato approvato il Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia valido per il quinquennio 2023 – 2027 che persegue gli obiettivi di sviluppo ed innovazione del settore tramite la realizzazione di interventi di sostegno al miglioramento delle produzioni ed alla commercializzazione del miele in Lombardia tramite la realizzazione dei seguenti interventi:

- Intervento A) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;
- Intervento B) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
- Intervento F) Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;

VISTE le modifiche introdotte al soprarichiamato decreto ministeriale n. 614768 del 30/11/2022 con il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 278467 del 30 maggio 2023 con cui si dispone in particolare che la durata dell'anno apistico, inizialmente coincidente con l'anno solare, è modificato come segue: *“Anno apistico”: periodo di tempo durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici, corrispondente al periodo 1° luglio – 30 giugno”*;

RITENUTO pertanto di dover approvare il Piano Apistico di attuazione 2024/25 per il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 614768/2022 gli interventi nel settore apistico definiti nel Sottoprogramma usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, come previsto all'articolo 39 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126, secondo la disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

VISTO il decreto dipartimentale del MASAF n. 428817 del 25/08/2023 “Ripartizione dei finanziamenti del programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – campagna apistica 2025” che assegna a Regione Lombardia la somma di 1.534.548,14 euro;

CONSIDERATO, pertanto, che l'approvazione del Piano apistico di attuazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2024/25 non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

RILEVATO che il citato D.M. del MASAF n. 614768 del 30/11/2022 stabilisce:

- all'art. 6, che le Regioni definiscono i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti e le modalità applicative dei sottoprogrammi apistici, in particolare facendo riferimento a uno o più criteri di rappresentatività per l'individuazione delle associazioni beneficiarie;
- all'art. 7, che gli Organismi Pagatori competenti provvedono alla predisposizione della modulistica e di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, nonché all'erogazione dei finanziamenti;

DATO ATTO che l'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia è autorizzato ad erogare i suddetti contributi a carico del FEAGA e del Fondo di Rotazione, come previsto dal DM n. 3458 del 26 settembre 2008, che ha, altresì, riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia ai sensi del Regolamento (CE) 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006;

PRESO ATTO che i contenuti del Piano apistico di attuazione del Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023 – 2027, disposizioni 2024/25, sono stati condivisi con le associazioni apistiche e con gli altri portatori di interesse del settore apistico;

RITENUTO, pertanto di:

- approvare il Piano di attuazione 2024-2025 del Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023 – 2027 che definisce le azioni finanziabili ed i criteri per la concessione dei contributi per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025 (Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto);
- definire il riparto delle risorse destinate a ciascun intervento così come indicato nella Tabella 2 - RIPARTO finanziario 2024-2025, riportata nell'allegato A;
- dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 1.534.548,14 non comporta impegno finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto è a carico del FEAGA per il 30% e del Fondo di rotazione per il restante 70%;
- demandare all'Organismo pagatore regionale della Lombardia la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare il Piano di attuazione 2024-2025 del Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023 – 2027 che definisce le azioni finanziabili ed i criteri per la concessione dei contributi per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025 (Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di definire il riparto delle risorse destinate a ciascun intervento così come indicato nella Tabella 2 - RIPARTO finanziario 2024-2025, riportata nell'allegato A;
3. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 1.534.548,14 non comporta impegno finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto è a carico del FEAGA per il 30% e del Fondo di rotazione per il restante 70%;
4. di demandare all'Organismo pagatore regionale della Lombardia la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione del piano regionale, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni;
5. di pubblicare il presente atto sul BURL, sul sito internet di Regione Lombardia e ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



PIANO APISTICO

DISPOSIZIONI 2024/2025

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. FINALITÀ E OBIETTIVI	3
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE	3
3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRIBUTO	3
4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	3
4.1 INTERVENTO A	4
4.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
4.1.2 SOGGETTI BENEFICIARI	4
4.1.3 COSA VIENE FINANZIATO	5
4.1.3.1 <i>AZIONE A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici; strumenti di informazione; scambio di migliori pratiche</i>	5
4.1.3.2 <i>AZIONE A2 - Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori</i>	6
4.1.4 SPECIFICHE COMUNI DI SPESA PER LE AZIONI A1 E A2.....	9
4.1.5 CRITERI DI RIPARTO.....	9
4.2 INTERVENTO B	10
4.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	10
4.2.2 SOGGETTI BENEFICIARI	10
4.2.3 ENTITÀ DELL'AIUTO.....	11
4.2.4 COSA VIENE FINANZIATO	11
4.2.4.1 <i>AZIONE B1 - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare</i>	11
4.2.4.2 <i>AZIONE B2 – Prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici</i>	12
4.2.4.3 <i>AZIONE B3 – Ripopolamento patrimonio apistico</i>	13
4.2.4.4 <i>AZIONE B4 - Razionalizzazione della transumanza</i>	13
4.2.4.5 <i>AZIONE B5 - Miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione</i>	14
4.2.5 INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'INTERVENTO B	15
4.2.6 CRITERI DI RIPARTO E PUNTEGGI	15
4.3 INTERVENTO F	16

4.3.1	FINALITÀ E OBIETTIVI	16
4.3.2	SOGGETTI BENEFICIARI	17
4.3.3	COSA VIENE FINANZIATO	17
4.3.4	CRITERI DI RIPARTO.....	18
4.4	DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI	18
4.4.1	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE.....	18
4.4.2	AMMISSIBILITA' DELLE SPESE.....	19
4.4.3	ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO	19
4.4.4	SPESE NON AMMISSIBILI	19
4.4.5	CONTROLLI	19
4.4.6	PERIODO DI APPLICAZIONE.....	19
4.5	DOTAZIONE FINANZIARIA	19

PREMESSA

Il presente Piano attua gli interventi regionali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura come definito nel Sottoprogramma apistico della Regione Lombardia 2023-2027 previsto dal decreto n. 614768 del 30 novembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativo del Reg. (UE) 2115/2021 e approvato con DGR n. XI / 7688 del 28 dicembre 2022.

Queste disposizioni descrivono gli interventi attivati per l'anno apistico 2024/2025 come definito dall'art. 1 del D.M. di modifica n. 278467 del 30 maggio 2023.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente Piano intende favorire lo sviluppo del settore perseguendo i seguenti obiettivi:

- sviluppare la rete di assistenza tecnica specialistica gestita da tecnici qualificati, in grado di supportare le aziende e gli apicoltori per gli aspetti produttivi;
- favorire l'uso corretto e razionale dei metodi di lotta e di controllo delle patologie delle api e migliorare le tecniche di conduzione degli alveari;
- creare e sviluppare una rete tra gli attori del comparto in modo da favorire lo scambio di buone pratiche e massimizzare i risultati delle esperienze positive realizzate localmente;
- promuovere progetti finalizzati all'innovazione tecnologica in ambito apistico;
- incrementare e valorizzare l'utilizzo delle risorse nettarifere attraverso il sostegno della pratica del nomadismo, con interventi diretti a favore delle aziende apistiche;
- promuovere progetti, anche in partenariato con le Associazioni apistiche, finalizzati a:
 - favorire la lotta alle malattie e agli aggressori dell'alveare,
 - migliorare la qualità dei prodotti dell'apicoltura e valorizzarli attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione dei consumatori finali,
 - attuare un monitoraggio ambientale e della biodiversità e realizzare progetti di filiera per l'abbattimento dei costi e sviluppo del settore produttivo.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano di attuazione si applica su tutto il territorio regionale.

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRIBUTO

È riconosciuto un contributo a fondo perduto in % variabile sull'importo ammesso a seconda dell'azione/sotto-azione richiesta in relazione anche alla natura del beneficiario. Ulteriori dettagli sono specificati nell'apposito paragrafo relativo ad ogni intervento/azione/sotto-azione e riportati in tabella 1.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il piano annuale di attuazione è articolato in tre interventi:

- **INTERVENTO A)** Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori
- **INTERVENTO B)** Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
- **INTERVENTO F)** Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura

4.1 INTERVENTO A

Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori

4.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato a sviluppare la rete di assistenza tecnica specialistica gestita da tecnici qualificati, in grado di supportare gli apicoltori al fine di elevarne le competenze ed il grado di professionalità per migliorare l'efficienza gestionale attraverso il trasferimento e la circolazione delle conoscenze nonché lo scambio di buone pratiche per la gestione sostenibile degli alveari. L'intervento, inoltre mira a diffondere la conoscenza e l'applicazione di tecniche e strumenti al fine di preservare la fondamentale azione degli insetti pronubi a favore dell'ambiente.

L'intervento A è articolato in:

AZIONI

A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici; strumenti di informazione; scambio di migliori pratiche

A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende

4.1.2 SOGGETTI BENEFICIARI

Previa apertura/aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel portale Sis.Co. di Regione Lombardia <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>, possono presentare domanda di aiuto per entrambe le azioni dell'intervento A, le **forme associate** definite all'art. 2 comma 2 lettera d) del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.M. n. 278467 del 30 maggio 2023: "le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati".

La **forma associata** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale in Regione Lombardia e operare a livello regionale;
- avere una rappresentanza significativa di apicoltori in almeno 4 province lombarde;
- avere tra le finalità statutarie l'attività di assistenza e divulgazione tecnica ai propri associati;
- associare almeno 50 imprenditori apistici con sede legale in Lombardia, in possesso di partita IVA agricola o combinata e di un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna¹, ovvero di 80 alveari per le aziende con sede legale in altre zone, desumendo tali dati dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2023;
- rappresentare almeno 30.000 alveari complessivi, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2023.
- **nel caso di adesione all'azione A2**, disporre di personale qualificato come specificato nel paragrafo 4.1.3.2 "tecnici apistici".

L'azione A1 può essere realizzata anche in partenariato con gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura:

enti/soggetti pubblici o privati e Istituti di ricerca aventi i seguenti requisiti minimi:

- attivi sul territorio regionale con almeno una sede operativa come risultante dal fascicolo aziendale in Sis.Co.;

¹ L'elenco è pubblicato sul sito www.opr.regione.lombardia.it

- comprovata esperienza nel settore apistico, definita tramite documentata presenza di pubblicazioni, incarichi specifici, studi, attività svolte nel settore apistico negli ultimi 3 anni;
- avere codice fiscale e partita IVA.

4.1.3 COSA VIENE FINANZIATO

4.1.3.1 AZIONE A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici; strumenti di informazione; scambio di migliori pratiche

Le attività devono essere collegate agli argomenti dell'assistenza tecnica e della ricerca su problematiche specifiche del settore apistico, con particolare riferimento alle avversità emergenti e alle innovazioni nelle tecniche di gestione.

Non sono finanziabili corsi obbligatori (HACCP, patentini, ecc...) o non strettamente connessi all'attività del settore apistico.

Attraverso questa azione il beneficiario può:

- realizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale, seminari e convegni tematici **per apicoltori** tenuti da relatori **qualificati** di comprovata esperienza nel settore apistico. È consentito l'impiego dei tecnici apistici in qualità di docenti/relatori nell'ambito del medesimo contratto/incarico previsto dall'azione A2, senza ulteriori compensi. I seminari ed i convegni comprendono incontri, relazioni, conferenze, tavole rotonde, congressi purché inerenti alle tematiche sopra indicate (anche on-line) della durata minima di 2 ore in presenza e di 1,5 ore on-line e, per un minimo di 15 partecipanti.
- consentire la partecipazione di **tecnici apistici** a corsi di aggiornamento e formazione, seminari e convegni tematici anche on line, in Italia o all'estero, incentrati sulle tematiche oggetto dell'assistenza tecnica;
- acquistare o realizzare materiali divulgativi e didattici, abbonamenti a piattaforme webinar, acquistare abbonamenti a riviste e pubblicazioni specialistiche diffuse tramite stampa o via web al fine di trasferire conoscenze su pratiche, tecniche e metodi di corretta gestione dell'alveare;
- realizzare iniziative di informazione per gli apicoltori (es. realizzazione di applicazioni informatiche) anche tramite servizi di consulenza;
- realizzare, gestire e implementare siti web, solo se utilizzati come strumenti didattici e di supporto per la formazione dei produttori o per attività dimostrative ed inseriti in attività che prevedano idonee azioni di apprendimento o tutoraggio.

Spese ammissibili

- costo di iscrizione a eventi solo se organizzati da soggetti terzi, se previsto e solo per apicoltori/tecnici lombardi;
- spese per gli abbonamenti a piattaforme webinar, a riviste e pubblicazioni specialistiche;
- spese sostenute per la realizzazione, l'acquisto e diffusione del materiale informativo (sussidi didattici, schede tecniche ed opuscoli, anche legati all'organizzazione dei seminari), comprese quelle di progettazione grafica, stampa o di carattere informatico (escluso hardware);
- spese per la realizzazione, gestione ed implementazione di siti internet ai fini didattici sopra indicati, applicazioni informatiche e social media. Sono ammissibili anche spese per prestazioni libero-professionali, organizzazione, gestione telematica e comunicazione riferibili esclusivamente ai medesimi siti web;
- spese per affitto dei locali (se diverse dalle sedi associative) per lo svolgimento dei corsi, seminari e convegni, delle attrezzature fino ad un massimo di € 600 per mezza giornata, € 1.000 per la giornata intera;
- spese per assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti all'iniziativa formativa e necessarie allo svolgimento degli eventi;

- compenso per i relatori qualificati fino ad un massimo di € 100/ora o frazione di ora, al lordo delle ritenute di legge in relazione al tempo impiegato per la docenza o consulenza e desumibile dal calendario degli eventi o dal contratto presentati a rendiconto;
- compensi per interpreti/traduttori;
- rimborsi spese per docenti, relatori, tecnici apistici (cfr. paragrafi “spese di viaggio”, “spese di vitto e alloggio” Azione A2); tali spese sono riconosciute solo per attività svolte esclusivamente in presenza.
- spese per la realizzazione di eventi in modalità virtuale o telematica (ad es. spese inerenti all’acquisto o la fruizione delle tecnologie necessarie, delle attrezzature hardware quale ad esempio proiettore, escluso PC/elaboratore elettronico) e software integrati o funzionali all’utilizzo delle stesse, ecc. Si precisa che gli strumenti utilizzati per la partecipazione in forma remota tramite una connessione internet (es. piattaforme webinar, servizi di web-conference, ecc) devono avere almeno uno dei seguenti requisiti minimi:
 - visualizzazione dell’elenco dei membri iscritti e partecipanti;
 - visualizzazione della presenza dei partecipanti durante lo svolgimento dell’evento on-line, nonché consentire la registrazione audio dell’evento;
- spese generali (cfr. paragrafo 4.1.4).

Tutto il materiale prodotto, realizzato nell’ambito del presente piano (quale, ad esempio: libri, opuscoli, schede tecniche, attestati, locandine, bollettini, newsletter, poster, cartelli informativi e targhe ecc.), deve indicare sul frontespizio, conformemente al diritto dell’UE, il logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.eu-ropa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura “Cofinanziato dall’Unione Europea” e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it

La partecipazione dei tecnici apistici a corsi, seminari, convegni, ecc... deve essere comprovata da **attestato nominale** anche nel caso in cui la partecipazione non preveda un costo di iscrizione.

Per eventi realizzati in presenza, **registro delle presenze** con indicazione della/e data/e dell’incontro/i e relativa firma di ciascun partecipante e dei relatori. In caso di eventi on line, è obbligatorio produrre lo “screenshot” dello schermo del dispositivo utilizzato dall’organizzatore (oppure la stampa qualora tale funzione sia disponibile), riportante l’elenco partecipanti, ed il file audio di registrazione dell’evento.

Entità dell’aiuto

Azione A1: 100% delle spese ammissibili

Massimale di contributo

Ogni forma associata non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all’Azione A1 indicate in Tabella 2- RIPARTO finanziario 2024/25.

4.1.3.2 AZIONE A2 - Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori

L’assistenza tecnica dovrà prioritariamente riguardare le questioni sanitarie, la prevenzione di danni da eventi climatici e da avvelenamenti. Per le attività di scambio di migliori pratiche, prioritariamente le tecniche di gestione sostenibile degli alveari e delle aziende.

L’assistenza tecnica deve essere svolta per mezzo di tecnici apistici qualificati.

L’attività di assistenza tecnica finalizzata a incrementare la professionalità degli apicoltori e si svolge presso gli apicoltori, la sede della forma associata o altre sedi, in funzione della tipologia di servizio e contempla l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione.

L'assistenza mira:

- ad effettuare interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni anche tramite il corretto uso dei presidi fitosanitari da impiegare;
- ad introdurre pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
- ad approfondire temi relativi alla tutela e alla conservazione della popolazione apistica nazionale, nonché al miglioramento genetico e del controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api;
- a diffondere buone norme di tecnica apistica e all'applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di allevamento delle api e tecnologia di trattamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare;
- a promuovere iniziative di monitoraggio e sorveglianza finalizzate alla salvaguardia degli alveari.

L'assistenza tecnica viene inoltre realizzata mediante:

- visite aziendali e in apiario,
- reperibilità dei tecnici apistici,
- incontri pratici e prove dimostrative in campo volti al miglioramento delle tecniche di conduzione degli alveari;
- monitoraggi ambientali e dello stato di salute dell'alveare;
- interventi volti a contrastare il fenomeno dello spopolamento degli alveari come da "Linee guida per il settore apistico" regionali di cui al Decreto dirigente Unità Organizzativa - D. G. Welfare n. 9528 del 13 luglio 2021 pubblicato sul BURL S.O. n. 29 del 21 luglio 2021

Al contrario, attività amministrative e/o di segreteria non sono ammissibili quali attività di assistenza tecnica.

È ammesso un coordinatore per ciascuna Forma associata.

Tecnici apistici

I tecnici apistici devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti documentati:

- Laurea in Scienze Agrarie, Medicina Veterinaria, Scienze Naturali, Biologia ed equipollenti a norma di legge o superiori (vedi sito Ministero dell'Università e della Ricerca <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio-0>);
- almeno tre anni di attività di ricerca su tematiche del settore apistico svolta presso università, centri e istituti di ricerca, pubblici o privati;
- Diploma di Perito Agrario, Agrotecnico e titoli di studio equiparati;
- almeno tre anni di assistenza tecnica svolta presso le aziende apistiche documentata tramite dichiarazioni delle aziende fruitrici del servizio nelle passate campagne allegata al C.V.);
- almeno tre anni di attività apistica professionale dimostrata mediante iscrizione in CCIAA con codice ATECO 01.49.30.

Spese ammissibili

Nell'ambito delle attività di assistenza tecnica, sono riconosciute le spese relative al compenso dei tecnici apistici e le spese sostenute per monitoraggi e campionamenti.

La spesa sostenuta per i contratti di prestazione occasionale non può superare il 20% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica.

Il compenso dei tecnici apistici - comprensivo degli oneri fiscali, sociali e previdenziali, unicamente legati all'attività degli stessi ed effettivamente sostenuti dall'Associazione beneficiaria, e di eventuali altri costi diretti e indiretti legati alla forma contrattuale prescelta - è rendicontabile fino ad un

massimo di € 55.000,00 lordi, per ciascun soggetto impiegato a tempo pieno e con contratto di durata annuale.

Per i soggetti impiegati part-time, o nel caso di contratti che non raggiungano la durata annuale, l'importo sarà parametrato in proporzione all'effettiva durata del contratto.

I contratti di prestazione occasionale e libera professione devono riportare in modo chiaro l'attività da svolgere indicando il numero degli apicoltori associati per i quali l'incaricato deve svolgere assistenza tecnica e/o il n° di giorni complessivi (massimo 210) suddivisi tra attività in campo e presenza in sede.

Sono riconosciute le spese relative al personale tecnico delle forme associate e le spese di missione, solo se correlate all'attività di assistenza tecnica o se necessarie per la partecipazione del personale tecnico a eventi formativi, informativi o di divulgazione di cui all'Azione A1.

Sono escluse le spese per gli spostamenti dal proprio domicilio verso la sede operativa di riferimento dell'associazione e ritorno. Sono considerate "di riferimento" tutte le sedi regionali della forma associata qualora non specificata nel contratto.

Pertanto, qualora nel contratto non sia indicata la sede operativa di riferimento, non verrà riconosciuto al tecnico apistico alcun rimborso delle spese di viaggio verso le sedi della forma associata.

Non sono ammissibili rimborsi spese per contratti in regime di libera professione.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e campionamento sono ammissibili le spese per servizi di conta informatizzata della varroa.

Spese di viaggio

Le spese di viaggio sono riconosciute solo per i docenti/relatori e per i tecnici apistici nell'ambito delle attività ammesse nel presente piano e compiutamente descritte nella relazione.

Devono essere documentate dai titoli di viaggio (biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ricevute parcheggi e taxi) ed indicate nel prospetto mensile dell'attività del tecnico, o in analogo report delle spese sostenute in relazione all'attività formativa svolta da parte di docenti/relatori, così come specificato nel manuale OPR;

Premesso che, laddove possibile è opportuno privilegiare il collegamento del relatore/docente da remoto, resta ammissibile una spesa individuale massima di viaggio pari a € 500,00 nell'ambito del singolo evento formativo.

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio è ammessa un'indennità chilometrica pari a 0,40 €/km. Per il conteggio chilometrico si farà riferimento al percorso più breve tra i comuni di partenza e di arrivo calcolato mediante l'utilizzo di apposite piattaforme online.

Per l'attività di assistenza tecnica sono ammessi a rendicontazione soltanto viaggi dei tecnici incaricati effettuati sul territorio regionale.

Spese per vitto e alloggio

In caso di trasferta di **tecnico apistico** che ha una durata compresa fra le 6 e le 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 25,00 per un pasto. Per trasferte di durata superiore alle 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 50,00 per due pasti e € 100,00 per il pernottamento; fatture e/o ricevute devono riportare gli estremi del fruitore.

Non può essere riconosciuto il pernottamento per eventi che iniziano a partire dalle ore 10:00 e terminano entro le ore 18:00 in base al programma allegato.

In caso di tecnico apistico con prestazione in regime di libera professione tali spese possono essere riconosciute solo se sostenute direttamente dall'associazione.

In caso di **docenze o relatori** possono essere riconosciuti i seguenti rimborsi:

- fino a 4 ore di docenza, 1 pasto;
- oltre 4 e fino a 8 ore di docenza, 2 pasti.
- oltre le 8 ore di docenza, 2 pasti ed eventuale pernottamento
- per eventi che si concludono dopo le ore 20:00, 1 pasto ed eventuale pernottamento.

Al fine del rimborso spese, la permanenza del relatore/docente all'evento oltre le ore di docenza per partecipare ad eventuali discussioni/tavole rotonde è da considerarsi nel conteggio delle ore.

Azioni dimostrative

Sono ammesse le spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione di prove di campo, quali affitto/acquisto di alveari o famiglie di api, e per lo svolgimento dell'attività del tecnico, quali acquisto di dispositivi di protezione individuale, fino a un massimo del 10% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica.

Non è previsto il rimborso per l'acquisto di beni e attrezzature durevoli quale ad esempio specifica attrezzatura per inseminazione artificiale.

I beneficiari dovranno comunicare preventivamente al Servizio regionale competente il giorno, la sede e l'orario di svolgimento dell'attività; per le iniziative di assistenza tecnica in forma aggregata svolte in modalità virtuale o telematica dovranno essere comunicati la data, l'orario dell'evento e le specifiche tecnico-informatiche, provvedendo, altresì, all'invio delle informazioni per consentire il collegamento e la partecipazione da parte del personale regionale.

Entità dell'aiuto

La quota d'aiuto è pari al 90% della spesa ammissibile.

Massimale di contributo

Ogni forma associata non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione A2 indicate in Tabella 2- RIPARTO finanziario 2024/2025.

4.1.4 SPECIFICHE COMUNI DI SPESA PER LE AZIONI A1 E A2

Spese Generali

Sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso per l'intero intervento A.

Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione. In caso di percentuale superiore, tutte le spese²devono essere documentate.

Nelle spese generali sono comprese quelle relative all'acquisto di materiale di consumo utilizzato esclusivamente durante le dimostrazioni in campo e le azioni formative, proporzionate al numero di partecipanti.

4.1.5 CRITERI DI RIPARTO

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, **l'Organismo Pagatore Regionale** definisce un riparto sulla base dei punteggi assegnati come di seguito illustrato. Il riparto, con riferimento all'importo di risorse allocato per le azioni **dell'intervento A**, sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito.

A seguito di tale riparto le forme associate, in sede di rendicontazione, potranno rimodulare il peso delle Azioni per massimo il 25 % dell'importo assegnato sull'azione con dotazione finanziaria minore.

Ai fini del riparto è attribuito il punteggio di:

- 0,1 punti per ogni socio in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2023, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone;
- 0,001 punti per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2023, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10.

² Da 0 a 5%

Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

4.2 INTERVENTO B

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

4.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento mira a sostenere investimenti a beneficio delle aziende apistiche, favorendo la competitività e l'innovazione nel settore dell'apicoltura contrastando le cause di cali di produttività che impattano negativamente sulla redditività e competitività del settore.

L'intervento B è così articolato:

AZIONI	SOTTOAZIONI
B1- Lotta a parassiti e malattie	B1.1 acquisto arnie con fondo a rete
	B1.2 acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari
B2 - Prevenzione avversità climatiche	B2.1 acquisto strumenti e attrezzature digitali
	B2.2 acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari
B3 - Ripopolamento patrimonio apistico	B3.1 acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine (NON ATTIVATA per il 2024/25)
	B3.2 acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione
B4 - Razionalizzazione della transumanza	B4.2 acquisto attrezzature e materiali per il nomadismo
	B4.3 noleggio o leasing di veicoli e/o acquisizione di servizi per l'esercizio del nomadismo (NON ATTIVATA per il 2024/25)
B5 - miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione	-

4.2.2 SOGGETTI BENEFICIARI

Previa apertura/aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel portale Sis.Co. di Regione Lombardia <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco> possono presentare domanda **per tutte le azioni/sotto-azioni dell'intervento B**, con l'eccezione di:

- B1.2 acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari
- B2.1 acquisto strumenti e attrezzature digitali

a) i produttori apistici titolari di Partita IVA agricola o combinata **con sede legale** e almeno 1 apiario stanziale **in Lombardia** in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano registrato gli alveari secondo la normativa vigente;
- abbiano un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 60 per le aziende con sede legale negli altri territori, con riferimento all'anagrafe apistica, censimento 2023.

In caso di **cooperativa di soli produttori apistici**, la stessa deve essere titolare di Partita IVA agricola o combinata con sede legale in Lombardia.

Il numero minimo di alveari, in relazione all'ubicazione della sede legale della cooperativa, è determinato dalla somma degli alveari posseduti dai singoli soci regolarmente censiti secondo la normativa vigente.

Previa apertura/aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel portale Sis.Co. di Regione Lombardia <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco> possono presentare domanda per le sotto-azioni:

- **B1.2** acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari,
 - **B2.1** acquisto strumenti e attrezzature digitali.
- b)** le **forme associate** come definite all'art. 2 comma 2 lettera d) del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.M. n. 278467 del 30 maggio 2023: "le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati".

Le forme associate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale in Regione Lombardia e operare a livello regionale;
- avere un numero minimo di associati pari ad almeno 50 imprenditori apistici i quali devono avere sede legale in Lombardia, essere in possesso di partita IVA agricola o combinata e avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 80 alveari per le aziende con sede legale in altre zone, desumendo tali dati dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2023.

Gli acquisti sono ammessi esclusivamente al fine della successiva distribuzione del materiale ai propri associati che abbiano sede legale e almeno 1 apiario stanziale in Lombardia.

4.2.3 ENTITÀ DELL'AIUTO

L'entità del sostegno varia a seconda della natura del beneficiario.

In caso di **produttori apistici** è prevista una percentuale di contribuzione pari al **60% dei costi ammissibili** effettivamente sostenuti.

Nel caso in cui il beneficiario sia costituito in **cooperativa di apicoltori/forma associata**, per incentivare e rafforzare l'aggregazione del settore, è riconosciuta una percentuale del **75% dei costi ammissibili** effettivamente sostenuti. **In tal caso la partecipazione alla spesa richiesta all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto.**

4.2.4 COSA VIENE FINANZIATO

4.2.4.1 AZIONE B1 - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare

L'intervento è finalizzato al miglioramento della resistenza degli alveari contro gli aggressori mediante la riduzione dell'incidenza dei danni causati dalle patologie, in particolare la varroa.

4.2.4.1.1 B1.1 – Acquisto di arnie con fondo a rete

Tipologia di intervento e spesa ammissibile

Spese per l'acquisto di arnie e arnette da 5-6 favi con fondo a rete, comprensive di relativi accessori, fino ad un massimo di 100 €/arnia

Entità della spesa

La spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 2.000 e massimo € 10.000.

4.2.4.1.2 B1.2 – Acquisto degli idonei farmaci veterinari e trattamento igienico-sanitario degli alveari

Tipologia di intervento

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature e farmaci veterinari antivarroa. **I trattamenti per la lotta alla varroa devono essere effettuati nel rispetto delle Linee Guida per il controllo dell'infestazione da Varroa destructor –2024** redatte dal Centro di Referenza Nazionale per l'apicoltura istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, riportanti le tempistiche dei trattamenti nei confronti della Varroa con l'indicazione dei farmaci attualmente disponibili e delle loro caratteristiche di impiego.

Spese ammissibili

L'acquisto di farmaci antivarroa ed attrezzatura:

- per il monitoraggio dell'infestazione Varroa con alcool (es. VARROA EASY CHECK),
- per la sublimazione di acido ossalico: sublimatore acido ossalico e maschera,
- per la somministrazione di acido ossalico liquido: kit dosatore, gabbie per il blocco di covata,
- attrezzatura per la somministrazione di acido formico liquido: evaporatori e diffusori di acido formico.

Qualora l'acquisto sia effettuato dalle associazioni che svolgono attività di tramite, i farmaci e le relative attrezzature acquistate devono essere destinate ai soci.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale, farmaci ed attrezzature, per cui la forma associata è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore da parte del fornitore, che sarà tracciata dall'elenco dei D.D.T. emessi per fattura.

Entità della spesa

Ogni forma associata non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione B1.2 indicate in **Tabella 2**- RIPARTO finanziario 2024/2025.

4.2.4.2 AZIONE B2 – Prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici

Considerato che gli effetti dei cambiamenti climatici, come l'alternarsi di eventi estremi, condizionano pesantemente la resa produttiva degli alveari, fino ad annullarla, quest'azione è finalizzata anche al contrasto alle cause di cali della produttività e alla mortalità delle api dovuta a eventi climatici avversi attraverso l'innalzamento del livello tecnologico e l'introduzione di innovazioni nelle aziende apistiche in grado di monitorare e prevenire le situazioni di emergenza climatica.

4.2.4.2.1 B2.1 Acquisto strumenti e attrezzature digitali

Tipologia di intervento

È ammesso l'acquisto di strumenti e attrezzature digitali per l'allevamento delle api che consentono di avere informazioni sullo stato della colonia, sulle produzioni e sul consumo delle scorte.

Spese ammissibili

È ammesso l'acquisto di sistemi di alert, centraline e sistemi di monitoraggio agrometeorologico, compresa la creazione di piattaforme di rilevazione di parametri utili all'allevamento delle api attraverso la messa in rete di sistemi di monitoraggio agrometeorologici e del peso degli alveari.

Entità della spesa

Ogni forma associata non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione B2.1 indicate in **Tabella 2**- RIPARTO finanziario 2024/2025.

4.2.4.2 B2.2 Acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari

Tipologia di intervento

È ammesso l'acquisto di materiali e strumenti per aumentare la vitalità degli alveari in stato di rischio per la sopravvivenza della colonia legato a fattori sanitari e climatici.

In tale contesto possono essere utilizzati e finanziati **sistemi di monitoraggio da remoto del peso** degli alveari che consentono di tenere sotto controllo lo sviluppo e la produzione dell'alveare e **attrezzature utili alla nutrizione di emergenza degli alveari**.

Spese ammissibili

È ammesso l'acquisto di bilance per il controllo da remoto, nutritori (anche a coprifavo), abbeveratoi, miscelatori per sciroppo (a freddo o riscaldati), pompe per il carico e per la distribuzione.

Entità della spesa

La spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 1.000 e massimo € 6.000.

4.2.4.3 AZIONE B3 – Ripopolamento patrimonio apistico

L'azione è finalizzata a sostenere il ripristino o l'incremento del patrimonio apistico danneggiato da vari agenti biotici ed abiotici.

4.2.4.3.1 B3.1 acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine

Non attivata con il presente piano

4.2.3.3.2 B3.2 acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione

Tipologia di intervento

Finanzia l'acquisto di attrezzature necessarie all'azienda apistica da riproduzione.

Spese ammissibili

È ammesso l'acquisto di arnie di fecondazione regine di ogni genere (incluse arnie Dadant in polistirene o legno), incubatrici da laboratorio e da trasporto, strumenti per inseminazione e per la somministrazione di CO₂, microscopi, cavalletti per arnie di fecondazione.

Entità della spesa

La spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 1.000,00 e massimo € 4.000,00

4.2.4.4 AZIONE B4 - Razionalizzazione della transumanza

Questa azione favorisce la pratica del nomadismo con l'obiettivo di incrementare e valorizzare l'utilizzo delle risorse nettariifere anche nelle aree marginali mediante interventi diretti a favore delle strutture aziendali

4.2.4.4.1 B4.2 Acquisto attrezzature e materiali per il nomadismo

Tipologia di intervento e spese ammissibili

Spese per l'acquisto di macchine per la movimentazione degli alveari (muletti, motocarriole, bancali o gabbie per il nomadismo apistico, gru, cassoni, rimorchi, sponde idrauliche, carrelli porta melari); il costo di installazione di gru, cassoni e sponde idrauliche, e relative spese di collaudo quando previste; cinghie, sistemi di fissaggio, reti di protezione per il carico;

Entità della spesa

La spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 2.000,00 e massimo € 10.000,00

4.2.4.4.2 B4.3 noleggio o leasing di veicoli e/o acquisizione di servizi per l'esercizio del nomadismo

Non attivata con il presente piano

4.2.4.5 AZIONE B5 - Miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione

Tipologia di intervento

Questa azione è finalizzata all'acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio.

Per **laboratori situati in un comune lombardo regolarmente riconosciuti/autorizzati /notificati tramite SCIA** è ammesso l'acquisto di macchine e attrezzature relative a processi di estrazione, conservazione, stoccaggio e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare.

È altresì ammesso l'acquisto di materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI) se non si tratta di materiale monouso.

A titolo di esempio, i filtri della maschera per acido ossalico non sono finanziabili, così come le tute usa e getta. È ammesso invece l'acquisto di tute o maschere di protezione individuale, marchiabili e utilizzabili per almeno 3 anni, periodo definito al paragrafo 4.2.4 "informazioni generali sugli investimenti relativi all'intervento B".

Spese ammissibili

È ammesso l'acquisto di:

- attrezzatura per la smielatura:
 - disopercolatrici manuali e automatiche, anche in linea, banchi e altre attrezzature per la disopercolatura;
 - smielatori a manovella o a motore, smielatori radiali, centrifughe con smielatore;
 - attrezzatura per la filtrazione/decantazione/maturazione del miele;
- attrezzatura per il confezionamento del miele (comprese dosatrici volumetriche ed etichettatrici);
- sistemi di pompaggio del miele, deumidificatori del miele a dischi o per ambienti;
- sollevatori manuali, idraulici o elettrici per melari;
- attrezzatura per la movimentazione dei fusti, strumenti ottici o digitali per la misura dell'umidità del miele;
- attrezzatura per la lavorazione del polline (essiccatori/deumidificatori/misuratori umidità polline/macchine vagliatrici, congelatori);
- attrezzatura per la lavorazione e conservazione della pappa reale (aspiratore, dosatrici, frigoriferi) attrezzatura per la lavorazione della cera (fondicera, centrifughe, torchi, fusori, spremiopercoli a coclea);
- fondimiele, miscelatori per miele cremoso, pese da laboratorio, celle frigorifere.

Entità della spesa

La spesa ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo € 3.000,00 e massimo € 17.000,00

4.2.5 INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'INTERVENTO B

Tutte le attrezzature e le macchine che beneficiano del contributo devono essere identificate dal beneficiario con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di approvazione del programma, la provincia di appartenenza e il codice per identificare in modo univoco l'azienda (marchio a fuoco, utilizzo di vernice indelebile, ecc.).

L'identificazione dei materiali che beneficiano del contributo è a carico dei richiedenti.

Non sono ammissibili al finanziamento beni non durevoli e materiali di consumo (eccetto i farmaci).

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di 1 anno devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato in 1 anno per il materiale biologico ed in 3 anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 9, e 10.

I beni acquistati devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma e devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti:

- l'anno di finanziamento (aa),
- la provincia di appartenenza,
- nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014).

4.2.6 CRITERI DI RIPARTO E PUNTEGGI

Per tutte le azioni dell'intervento B i cui destinatari sono i produttori apistici/cooperative di produttori apistici viene redatta una graduatoria unica delle domande istruite positivamente sulla base del punteggio attribuito secondo quanto di seguito specificato.

Per le sotto-azioni B.1.2 e B.2.1 i cui destinatari sono invece le forme associate, sulla base delle domande istruite positivamente, viene effettuato un riparto delle risorse rispettivamente allocate tenuto conto del punteggio assegnato.

4.2.6.1 Assegnazione punteggio "forme associate"

Il riparto, con riferimento all'importo di risorse allocato per ciascuna sotto-azione (B1.2 e B2.1), sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito.

Ai fini del riparto è quindi attribuito il punteggio di:

- **0,1 punti per ogni socio** in possesso di partita IVA agricola/combinata e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2023, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone;
- **0,001 punti per ogni alveare rappresentato**, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2023, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10.

Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

4.2.6.2 Assegnazione punteggio "produttori apistici" e "cooperative di produttori apistici".

Qualora, a seguito di istruttoria, le risorse disponibili siano insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale definisce una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

- 0,01 punti per ogni alveare oltre il limite minimo, fino ad un punteggio massimo di 6;

- 2 punti per le cooperative di produttori apistici;
- 2 punti per richiedente di età compresa tra i 18 e i 40 anni (41 non compiuti) alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di società di persone, tutti i partecipanti alla società devono possedere il requisito dell'età sopradescritto ed esercitare congiuntamente il controllo dell'azienda.
Nel caso di società di capitali e di società cooperative, è il rappresentante legale della società che deve possedere i requisiti di giovane agricoltore descritti al precedente punto "Caratteristiche del richiedente", essere responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'impresa e assumere tutte le decisioni di carattere organizzativo e gestionale.
A parità di punteggio è data priorità di assegnazione al giovane produttore di minore età. In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane.
- 2 punti per richiedente qualificato IAP imprenditore agricolo professionale ai sensi della D.G.R. XI/4416 del 17 marzo 2021;
- 1 punto per richiedente iscritto all'elenco nazionale degli operatori biologici; in caso di cooperativa il requisito deve essere posseduto dalla cooperativa stessa;
- 1 punto per richiedente con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna;
- 2 punti per richiedente che ha avviato l'attività apistica da meno di tre anni, anche come subentrante, e non ha ottenuto il finanziamento sull'intervento B) con riferimento al piano apistico 2023 di Regione Lombardia;
- 1 punto **in meno** per richiedente che nella precedente campagna è stato ammesso a finanziamento ma non ha rendicontato.

4.3 INTERVENTO F

Attività di informazione e promozione; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.

4.3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato ad **aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità**, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele. Si favoriscono la partecipazione a **manifestazioni e fiere per la promozione del miele e dei prodotti dell'alveare**; la produzione di **materiali informativi rivolti ai consumatori**, l'organizzazione di **concorsi finalizzati a premiare mieli di qualità** (incluse le valutazioni melissopalnologiche, organolettiche e chimico-fisiche finalizzate esclusivamente allo svolgimento di eventi e competizioni), ecc. Sono escluse, pertanto, le analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito di controlli ufficiali

L'intervento F è articolato in:

AZIONI	SOTTOAZIONI
F1- Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità del miele	-

4.3.2 SOGGETTI BENEFICIARI

Previa apertura/aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel portale Sis.Co. di Regione Lombardia <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco> possono presentare domanda le **forme associate** come definite all'art. 2 comma 2 lettera d) del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.M. n. 278467 del 30 maggio 2023: "le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati".

Le forme associate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale in Regione Lombardia e operare a livello regionale;
- avere un numero minimo di associati pari ad almeno 50 imprenditori apistici i quali devono avere sede legale in Lombardia, essere in possesso di partita IVA agricola o combinata e avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero di 80 alveari per le aziende con sede legale in altre zone, desumendo tali dati dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2023.

4.3.3 COSA VIENE FINANZIATO

Spese ammissibili

Spese sostenute per:

- la realizzazione di eventi di degustazione guidata destinati ai consumatori;
- la realizzazione di incontri di promozione del miele nelle scuole;
- organizzazione o partecipazione a manifestazioni/eventi e fiere per la sola promozione del miele e dei prodotti dell'alveare;
- produzione di materiali informativi rivolti ai consumatori/studenti;
- organizzazione di concorsi finalizzati a premiare mieli di qualità;
- le spese di viaggio, vitto e alloggio con le stesse modalità descritte per l'intervento A.

L'impiego dei tecnici apistici per la realizzazione di attività promozionali e divulgative è ammesso nell'ambito del medesimo contratto/incarico previsto dall'intervento A, senza ulteriori compensi.

Per la realizzazione delle attività sopra descritte sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- i compensi per docenti/relatori/consulenti qualificati (es. iscritti all'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele) fino ad un massimo di € 100/ora o frazione di ora, al lordo delle ritenute di legge in relazione al tempo impiegato desumibile dal calendario degli eventi;
- rimborsi spese per docenti e tecnici apistici (come per intervento A);
- kit promozionali e di degustazione;
- spese per affitto delle sale e per lo svolgimento degli eventi e delle degustazioni guidate (se diverse dalle sedi associative) fino ad un massimo di € 600 per mezza giornata, € 1.000 per la giornata intera;
- costi di partecipazione a manifestazioni e fiere, costi di progettazione allestimenti stand, costi di acquisto di materiale per allestimento stand;
- progettazione, elaborazione testuale e grafica, spese per la stampa e/o produzione di cartelloni/opuscoli/materiale informativo;
- acquisto di materiale didattico/divulgativo, es. arnia didattica, fogli di cera d'api, etc.;
- spese sostenute per analisi non ordinarie, non obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali (melissopalinochimiche, chimico-fisiche, organolettiche).
- spese per assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti all'iniziativa formativa e necessarie allo svolgimento degli eventi;
- compensi per interpreti/traduttori;

- spese generali (cfr. paragrafo 4.1.4).

Tutto il materiale prodotto, realizzato nell'ambito del presente piano (quale, ad esempio: libri, opuscoli, schede tecniche, attestati, locandine, bollettini, newsletter, poster, cartelli informativi e targhe ecc.), deve indicare sul frontespizio, conformemente al diritto dell'UE, il logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.eu-ropa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it

Spese Generali intervento F

Sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso.

Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione. In caso di percentuale superiore, tutte le spese devono essere documentate.

Entità dell'aiuto

100% della spesa ammissibile.

Entità della spesa

Ogni forma associata non può chiedere un contributo superiore alle risorse destinate all'Azione F1 indicate in **Tabella 2**- RIPARTO finanziario 2024/2025.

4.3.4 CRITERI DI RIPARTO

Nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, sono erogati a contributo gli importi ammessi in sede di istruttoria tecnica.

Qualora le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, **l'Organismo Pagatore Regionale** definisce un riparto sulla base dei punteggi assegnati come di seguito illustrato. Il riparto, con riferimento all'importo di risorse allocato per l'azione F1, sarà direttamente proporzionale al punteggio conseguito.

Ai fini del riparto è attribuito il punteggio di:

- 0,1 punti per ogni socio in possesso di partita IVA e di un numero complessivo minimo di alveari, desunti dall'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2023, pari a 40 per le aziende con sede legale nei comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di Montagna, ovvero pari a 80 per i produttori con sede legale in altre zone;
- 0,001 punti per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base dell'anagrafe apistica con riferimento al censimento 2023, dei soci con un numero di alveari non inferiore a 10.

Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

4.4 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

4.4.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE

Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i documenti da allegare, la modulistica, gli adempimenti dei beneficiari, le scadenze nonché l'attività istruttoria ed i termini per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi sono stabiliti con decreto dell'Organismo Pagatore Regionale, nell'apposito Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni.

L'OPR Lombardia, ai sensi del D.M. 614768 del 30 novembre 2022, è competente per la predisposizione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, nonché per l'erogazione dei finanziamenti.

4.4.2 AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Ai sensi dell'articolo 9 comma 6 del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022, così come modificato dal D.M. n. 278467 del 30 maggio 2023, **sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa.**

Sono altresì eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto sopra indicato, sostenute prima della presentazione della domanda.

4.4.3 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

4.4.4 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le voci spesa elencate nell'allegato III del decreto MASAF n. 614768 del 30/11/2022 e riportate nel manuale O.P.R. per l'OCM miele.

4.4.5 CONTROLLI

L'attività di accertamento amministrativo e di controllo in loco è svolta dalle strutture individuate dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'OCM miele, adottato dall'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia.

4.4.6 PERIODO DI APPLICAZIONE

L'anno apistico 2024/2025 decorre dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

4.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

Con decreto n 428817 del 25/08/2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha assegnato a Regione Lombardia l'importo pari a **1.534.548,14 euro**.

Come previsto dall'art. 1 comma 14 del DM di modifica n. 278467 del 30 maggio 2023, "le azioni espletate dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 sono liquidate entro il 15 ottobre 2025".

Il riparto delle risorse e le relative aliquote di aiuto sono indicati in Tabella 2 - RIPARTO finanziario 2024/2025.

Al fine di un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse, OPR Lombardia può effettuare compensazioni secondo la seguente priorità:

1. graduatoria unica produttori apistici;
2. sotto-azione B1.2;
3. sotto-azione B2.1;
4. intervento F;
5. intervento A.

Tabella 1 - Interventi attivati e beneficiari

INTERVENTI	AZIONI	SOTTOAZIONI	% contributo P.A. *	BENEFICIARI
A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi	A1 - Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici; scambio di migliori pratiche	-	100%	Forme associate
	A2 - Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori ed alle organizzazioni di apicoltori	-	90%	Forme associate
B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	B1 - Lotta a parassiti e malattie	B1.1 acquisto arnie con fondo a rete	75%/60%	cooperative /produttori apistici
		B1.2 acquisto e distribuzione di prodotti veterinari e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari	75%	Forme associate
	B2 - Prevenzione avversità climatiche	B2.1 acquisto strumenti e attrezzature digitali	75%	Forme associate
		B2.2 acquisto di <u>materiali e strumenti</u> per aumentare la vitalità degli alveari	75%/60%	cooperative /produttori apistici
		B3.2 acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione	75%/60%	cooperative /produttori apistici
	B4 - Razionalizzazione della transumanza	B4.2 acquisto attrezzature e materiali per il nomadismo	75%/60%	cooperative /produttori apistici
B5 - miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare ai fini della commercializzazione	-	75%/60%	cooperative /produttori apistici	
F - promozione, comunicazione e commercializzazione	F1 - Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità del miele	-	100%	Forme associate

* per l'intervento B la percentuale del 75% è riconosciuta sui contributi concessi alle cooperative di produttori apistici e le forme associate

Tabella 2 – Riparto Finanziario 2024/2025

Dotazione finanziaria € 1.534.458,14

INTERVENTI	AZIONI	SOTTO AZIONI	% contributo P.A. *	BENEFICIARI	IMPORTO A CARICO U.E. (30%.)	IMPORTO A CARICO STATO (70%.)	IMPORTO A CARICO BENEFICIARIO	TOTALE A CARICO P.A.	TOTALE GENERALE (beneficiario + P.A.)	TOTALE INTERVENTO
A	A1	-	100%	Forme associate	24.000,00	56.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	924.444,44
	A2	-	90%	Forme associate	228.000,00	532.000,00	84.444,44	760.000,00	844.444,44	
B	B1	B1.2	75%/	Forme associate	48.000,00	112.000,00	53.333,33	160.000,00	213.333,33	967.580,23
	B2	B2.1	75%	Forme associate	3.000,00	7.000,00	3.333,33	10.000,00	13.333,33	
	B1	B1.1	75%/60%	cooperative /produttori apistici	133.364,44	311.183,70	296.365,43	444.548,14	740.913,57	
	B2	B2.2	75%/60%	cooperative /produttori apistici						
	B3	B3.2	75%/60%	cooperative /produttori apistici						
	B4	B4.2	75%/60%	cooperative /produttori apistici						
B5	-	75%/60%	cooperative /produttori apistici							
F	F1	-	100%	Forme associate	24.000,00	56.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
								1.534.548,14	1.972.024,68	

* per l'intervento B la percentuale del 75% è riconosciuta sui contributi concessi alle cooperative di produttori apistici e le forme associate